

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.../405035/2005

OGGETTO: COMUNE DI TORRE PELLICE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - (D.C.C N. 37 DEL 27/06/2005) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. di Torre Pellice, adottato con deliberazione del C.C. n. 37 del 27/06/2005, trasmesso alla Provincia, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, in data 02/09/2005 (*prat. n. 102/2005*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente - di iniziativa privata, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 27/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto - di iniziativa privata, adottato con la deliberazione testè citata e i relativi allegati tecnici, propone la ristrutturazione edilizia mediante ricollocazione dell'edificio di proprietà della Ditta "*Fratelli Geymonat*". La nuova collocazione del fabbricato permetterà:

- l'omogeneizzazione dell'area con il tessuto ed il contesto urbano;
- la riqualificazione di un fabbricato ad oggi fatiscente;
- il miglioramento dell'accesso veicolare all'area e l'aumento della visibilità della stessa sulla via Pralafera, in particolare, sulla curva che, ad oggi, è limitata dal muro cieco lungo una strada che ne definisce il perimetro;
- la possibilità di realizzare la continuità del marciapiede sulla via Pralafera per migliorare la circolazione pedonale che, attualmente, si interrompe al numero civico 9;
- l'eventuale ampliamento della sede viaria;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del

- 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Torre Pellice con deliberazione C.C. n. 37 del 27/06/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) per quanto attiene le motivazioni della variante parziale in oggetto in deliberazione definita di "iniziativa privata" e che si compone dei soli elaborati prodotti dai privati, senza alcuna valutazione in merito effettuata dal Comune, si ricorda quanto previsto in merito dalla Circolare Presidente Giunta Regionale n. 12/PET: *".... L'approvazione di una variante parziale o di una modificazione che non costituisce variante sono una scelta dell'Amministrazione Comunale che ne valuta l'opportunità e la coerenza con i principi informativi del piano: in nessun caso il comune deve ritenersi obbligato dalle sole istanze di cittadini che propongono varianti o modifiche. Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate e valutate la compatibilità e la coerenza delle stesse con gli indirizzi e con le previsioni del Piano...."*;
 - b) la Variante proposta, (composta dalla relazione tecnica, dalle Tavole "01" e "CD8" così come prodotti dall'iniziativa privata), non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. In particolare si sottolinea come gli elaborati succitati siano privi dei visti e dei timbri del Comune, nonché degli estremi di adozione da parte del Consiglio Comunale; inoltre, nella Deliberazione di adozione esiste una discrepanza tra l'oggetto ed il dispositivo della deliberazione stessa;
 - c) alla Variante non è allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la *Proposta di Zonizzazione Acustica*) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone che *".. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o*

modifica degli strumenti urbanistici ...” (c. 3 art. 5) e che “.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica” (c. 4 art. 5);

- d) sulla base della documentazione trasmessa, si rileva, infine, che l’area, oggetto dell’intervento, parrebbe essere individuata, almeno parzialmente nel centro storico; a titolo di apporto collaborativo si ricorda che il centro storico del Comune di Torre Pellice è individuato dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento come “*Centro storico di notevole rilevanza*”. A tal proposito si richiama quanto previsto negli “*Indirizzi Generali*” delle N.d.A. del P.T.C. per i “*Centri Storici*”: “*I P.R.G. nell’individuare e normare i Centri Storici dovranno riferirsi alle risultanze contenute nelle Schede inserite nella relazione illustrativa con attenzione alle identità locali, riconoscibili sia come eredità culturale della tradizione sia in relazione ai valori espressi dalla configurazione contemporanea....*”;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Torre Pellice la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....